



Comune di Vigodarzere
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA - 1^ CONVOCAZIONE

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE

Maschio Rinaldo

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa M. Rosaria Campanella

Reg. Pubbl. N. 223

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene pubblicata all'albo comunale on line per 15 giorni consecutivi.

dal 16.05.2016

al 31.05.2016

addì 16.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Maria Rosaria Campanella

La presente copia è conforme all'originale.

addì 16.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Rosaria Campanella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, senza opposizioni e reclami, è divenuta ESECUTIVA

il 26 MAG. 2016

Addì 1 GIU. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Rosaria Campanella

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICISI addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n. 4756 in data 21.04.2016 tempestivamente consegnati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| Presenti | Assenti | |
|----------|---------|------|
| | Giust. | Ing. |
| SI' | SI' | |
| SI' | | |
| SI' | | |
| SI' | | |
| | SI' | |
| | SI' | |
| SI' | | |
| SI' | | |
| SI' | | |
| | SI' | |
| SI' | | |
| SI' | | |
| SI' | | |

VEZZARO FRANCESCO
LOBASCIO GIUSEPPE
ZATTARIN DEMETRIO
BOSCHELLO MORENO
SCOTTON VALERIO
NAZARI MAURIZIO
ZANOVELLO LISA
PENELLO MASSIMO
CALLEGARO FABRIZIO
ROSSI VITTORIO
GIUFFRIDA DANIELE
BUREI CESARE
ZORDAN ADOLFO
PAVANETTO ENRICO
MASCHIO RINALDO
ZANOVELLO ROBERTO
GIACOMETTI FABIO

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Rosaria Campanella Segretario Comunale.

Il signor Maschio Rinaldo, nella sua qualità di Vice Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Penello Massimo e Zanovello Roberto.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno.

Il Presidente cede la parola al Sindaco, che relaziona sull'argomento all'ordine del giorno.

“Anche in questo caso non si è fatto altro che dare continuità a quanto già deliberato in sede di approvazione del bilancio preventivo del 2015.

La Giunta ha predisposto il bilancio di previsione per l'anno 2016, con deliberazione del 17 marzo 2016, la n. 28, ed ha proposto di confermare la tassa sui servizi indivisibili, cosiddetta TASI.

La disciplina è nota, l'istituzione dell'imposta unica comunale comporta dal prelievo IMU, dal prelievo TARI, dal prelievo TASI.

La TASI ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, così come definita ai fini IMU, e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli.

Si richiama qui la deliberazione del 27 giugno 2014, nella quale è stata decisa l'applicazione della TASI, con il quadro di aliquote che risulta e viene riportato anche in questa delibera.

- *Aliquota del 3,2‰ per l'abitazione principale, diversa da quella di lusso, di cui alle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze, nella misura massima sempre di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C2, C6, C7, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per regolamento comunale all'abitazione principale.*
- *Aliquota del 2‰ per l'abitazione principale appartenente alle categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria C2, C6, C7.*
- *Aliquota dell'1‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale.*
- *Per tutte le altre fattispecie imponibili, la aliquota è azzerata.*

Considerata la proposta che abbiamo appena approvato sulla determinazione delle aliquote IMU:

- *Aliquota di 0,86 punti percentuali per le unità immobiliari di cui abbiamo già detto;*
- *Aliquota di 0,94 punti percentuali per i terreni agricoli, per le aree fabbricabili e per i fabbricati appartenenti alla categoria B.*
- *Aliquota di 0,95 punti percentuali per i restanti fabbricati.*
- *Riduzione dell'aliquota di 0,4 punti percentuali da applicarsi alle unità immobiliari A1, A8, A9 e alle relative pertinenze, sempre nella misura massima di una unità pertinenziale, sempre e soltanto per le categorie C2, C6, C7.*

Visto il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del dicembre 2013, che recita: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata nel 10,6‰ ed altre aliquote minori, in relazione alle diverse tipologie di immobile”. Si verifica che questa disciplina viene rispettata.

La parte delle risorse derivanti dall'applicazione della TASI saranno rivolte in copertura parziale del costo di gestione, del servizio indivisibile, per un importo di 320.000 euro, per il canone di servizi di gestione pubblica illuminazione.

Sempre la Legge di stabilità 2016 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, come già è stato richiamato nella prima delibera proposta, ad eccezione della tassa relativa ai rifiuti, la TARI.

Si propone la conferma delle medesime aliquote e detrazioni per l'IMU, come è già stato approvato.

La deliberazione ripete lo schema a cui ho fatto cenno, con le seguenti riduzioni:

- *Detrazione per abitazione principale, solo per le categorie A1, A8, A9, di euro 55, che opera esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, quindi in caso di capienza dell'imposta dovuta a tale titolo l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno della cosiddetta imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo IMU.*
- *Ulteriore detrazione per l'abitazione principale, posseduta da un soggetto nel cui nucleo familiare sia presente almeno un soggetto con percentuale di invalidità pari o superiore al 75%, per ulteriori 10 euro.*
- *Una detrazione ancora di 20 euro nel caso in cui l'abitazione sia posseduta da un soggetto nel cui nucleo familiare sia presente una persona con percentuale di invalidità pari al 100%.*

Si dà altresì atto che, com'è stato citato in precedenza, per ciascuna tipologia di immobile, la tassazione complessiva di TASI ed IMU non sia superiore al 10,6%.

Si delibera di trasmettere telematicamente la deliberazione, che viene in questo momento proposta, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il portale "Federalismo fiscale", entro trenta giorni dalla data di esecutività, ovvero trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio".

CONSIGLIERE ZANOVELLO R. Avrei alcune precisazioni, considerato che nel 2016 prendono piena attuazione i nuovi criteri di disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, ai sensi della normativa.

Avevamo discusso specificatamente il 6 aprile il Documento unico di programmazione, su cui abbiamo anche avuto una abbastanza corposa discussione, che ovviamente era propedeutico alla determinazione, da parte della Giunta, del bilancio di previsione e quindi in Consiglio comunale.

Ancorché, all'interno del Documento unico di programmazione, che ricordo è triennale, c'era anche comprensivo il Programma triennale dei lavori pubblici e il DUP, come viene chiamato, era condizione essenziale.

Non ripeto tutte le valutazioni che ho fatto in quella data, anche se mi è stato risposto che il Documento unico di programmazione non era determinante, dal punto di vista della redazione del bilancio ma era puramente indicativo. Però qui, nella predisposizione del bilancio di previsione, si conferma invece che il bilancio di previsione è condizionato a questo Documento unico di programmazione.

Dopodiché c'è anche un'incongruenza, quindi rimando alle valutazioni. Io ho sostenuto, in quella data, in Consiglio comunale, la pochezza del Documento unico di programmazione su alcuni tematismi, azioni, su come sono individuati, soprattutto su quelle che riguardavano il governo strategico del territorio dal punto di vista del programma della viabilità.

D'altra parte mi rendo anche conto – ed è stata una domanda che ho fatto in quel momento – che evidentemente la redazione del bilancio è stata fatta perché c'era una previsione di legge che prima fissava al 30 marzo, poi ha portato al 30 aprile l'approvazione del bilancio, che ovviamente non era possibile derogare, anche se non sarebbe successo niente, perché non avrebbero potuto commissariare il Comune perché eravamo in sede di elezioni. Soprattutto perché è stato un meccanismo, come poi ben si evince dai documenti che sono stati portati, semplicemente di formalizzazione di atto formale, perché non può essere così.

Se si fosse voluto fare un elemento di bilancio, si sarebbe dovuto fare prima ed era anche titolo di questa Amministrazione, che era a scadenza, senza dover operare all'interno della parte finale della amministrazione, ancorché, come ci ha confermato il Segretario, il bilancio viene considerato un atto straordinario e può essere fatto. Ma semplicemente perché se si voleva sostanzialmente definire una linea di intervento, che segnasse il bilancio 2016, e soprattutto voglio ricordare che la nuova norma dello schema dice che il bilancio è triennale, tant'è vero che il Documento unico di programmazione ed anche la relazione al bilancio deve avere una valenza triennale.

Oggi noi non andiamo a definire soltanto la competenza del 2016 ma andiamo a tracciare, attraverso il DUP, attraverso il bilancio, delle linee di tendenza programmatiche gestionali, ancorché legate a quelli che sono gli indicatori della finanza locale, ma comunque è triennale, quindi andiamo ad impegnare formalmente uno strumento di pianificazione finanziaria, in un arco di tempo che è enormemente più lungo delle capacità di questa Amministrazione.

I casi sono due. O lo fai in tempo e dici che sei convinto di avere altri tre anni di gestione, lo fai in anticipo, invece di farlo il 30 aprile lo fai a fine gennaio, lo riempi di contenuti strategici, perché sei convinto di portare avanti un'ipotesi gestionale, ti candidi a governare anche i prossimi tre anni e quindi la riempi di contenuti.

In questo caso il bilancio è stato un adempimento formale, perché ovviamente visto che la legge lo prevede, allora fate il Documento di programmazione che, di fatto, non contiene niente, fate un bilancio che conferma sostanzialmente le aliquote dell'anno scorso, per fortuna che c'è stato il Patto di stabilità, che tranne per la TARI ha bloccato gli aumenti, tanto per essere chiari, quindi si è determinata la situazione.

Io esprimo le stesse valutazioni che ho fatto negli ultimi Consigli in cui si è parlato di bilancio, sostenendo che questo documento o aveva una caratura di impegno forte, dal punto di vista dei contenuti, oppure è un semplice documento che poi la prossima Amministrazione, qualsiasi essa sia, si troverà comunque nelle condizioni di dover modificare, se ed in quanto lo riterrà opportuno.

La dimostrazione di questo sta anche nel fatto che anche in questa delibera viene precisato, ad esempio, che non è stata predisposta la deliberazione da parte della Giunta comunale sulla destinazione dei proventi delle sanzioni del codice della strada, in quanto il servizio di polizia locale risulta trasferito all'Unione, che alla data odierna non ha ancora predisposto il bilancio di previsione. Siamo anche in una situazione di forzatura.

Va bene che in linea di massima le sanzioni possono essere correlate al consuntivo dell'anno precedente, però anche questo dimostra che questa definizione del bilancio è stata fatta più per una questione formale che con effettiva intenzione di riempirla di contenuti gestionali, ancorché dal punto di vista della programmazione dei cosiddetti interventi previsti dal Documento di programmazione, come reale consistenza dell'intervento. Lo si vede anche dalle previsioni che vengono fatte.

Ovviamente, per tutti questi motivi, che ho avuto occasione di illustrare anche in sede di approvazione del Documento di programmazione, io comunico che darò il voto contrario ad un documento che, comunque, ricordo, è un documento di carattere sì tecnico, ma soprattutto il bilancio è un documento di carattere politico, che è ascrivito alla competenza e alla scelta dell'Amministrazione comunale, a cui ovviamente io, in questi anni, almeno dal punto di vista strategico e gestionale, non ho mai collaborato.

Essendo un documento politico, ancorché con le valutazioni che ho fatto, resta un documento che non mi trova d'accordo, per la pochezza dell'intervento, per la formalità e soprattutto perché non va ad affrontare i temi che nei prossimi anni io credo siano importanti e che, evidentemente, resteranno a capo di chi andrà a lavorare nei prossimi mesi.

Confermo il voto contrario.

SINDACO. Credo di avere già replicato la scorsa volta a queste considerazioni. L'unica che mi pare sia nuova è quella relativa al fatto che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta. E sarebbe ovviamente vero anche il contrario, cioè vale a dire che sarebbe stato assai più imbarazzante che il bilancio dell'Unione dei Comuni fosse stato approvato in assenza di una determinazione dei comuni componenti.

Direi che probabilmente è più corretto che venga approvato prima il bilancio dei comuni che compongono l'Unione, dopodiché questo consente la determinazione del contributo che ciascun comune conferisce all'Unione dei Comuni.

Per il resto, le risposte valgono quelle della volta scorsa".

Entra il Presidente Lobascio, presenti n. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, sulla scorta delle norme vigenti in materia di finanza locale, la Giunta Comunale ha predisposto il bilancio di previsione per l'anno 2016 e che, con deliberazione n. 28 del 17.03.2016, ha proposto di confermare le aliquote della Tassa Sui Servizi Indivisibili "TASI", vigenti nell'anno 2014, stabilite con propria deliberazione n. 22 del 27.06.2014;

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 1.198.695,08, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

ATTESO che la disciplina TASI sopra richiamata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento;
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2012, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille.

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2014 e successiva modifica del 27.06.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 27.06.2014, con la quale è stato deciso:

l'applicazione della TASI con le seguenti aliquote:

| | |
|--|------------------------|
| Abitazione principale, diversa da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per regolamento comunale all'abitazione principale | Aliquota 3,2 per mille |
| Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 | Aliquota 2,0 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | Aliquota 1,0 per mille |
| Tutte le altre fattispecie imponibili | Aliquota 0 per mille |

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che in data odierna è stata proposta al Consiglio Comunale la determinazione delle seguenti aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2016:

- a) aliquota 0,86 punti percentuali per le unità immobiliari del possessore concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) e relativa pertinenza C2, C6, C7 nella misura massima di una unità per categoria, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria dimora e residenza anagrafica (previa presentazione di apposita dichiarazione ministeriale IMU – solo per il primo anno)
- b) aliquota 0,94 punti percentuali per le seguenti categorie: terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati appartenenti alla categoria D
- c) aliquota 0,95 punti percentuali per i restanti altri fabbricati,
- d) aliquota ridotta nella misura di 0,4 punti percentuali, da applicarsi all'unità immobiliare A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze, quest'ultime nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;

VISTO il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che recita: "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile...";

RILEVATO che parte delle risorse derivante dall'applicazione della TASI, saranno rivolte alla copertura parziale del costo di gestione del seguente servizio indivisibile, così come desunto dalla bozza di bilancio di previsione per l'anno 2016:

| DESCRIZIONE DEL SERVIZIO | IMPORTO | CODIFICA |
|---|------------|---------------|
| Canone servizi di gestione pubblica illuminazione | 320.000,00 | 01061.03.1627 |

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RILEVATO che con D.M. del 1 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 è stato differito al 30.04.2016;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile e di legittimità del Segretario Generale;

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Zordan – Maschio – Zanovello R. – Giacometti), astenuti n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l'assistenza degli scrutatori e proclamati dal Presidente,

d e l i b e r a

- 1) di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), già in vigore per l'anno 2015:

| | |
|--|--|
| Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 | Aliquota 2,0 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | Aliquota 1,0 per mille |
| Tutte le altre fattispecie imponibili | Aliquota 0 per mille |
| Detrazione per abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9) | Euro 55,00 (la seguente detrazione opera esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, pertanto in caso di in capienza dell'imposta dovuta a tale titolo, l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta Unica Comunale sugli importi dovuti a titolo di IMU) |
| Ulteriore detrazione per abitazione principale, posseduta da soggetto nel cui nucleo familiare sia presente almeno un soggetto con una percentuale di invalidità pari o superiore al 75% | Euro 10,00 (la seguente detrazione opera esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, pertanto in caso di in capienza dell'imposta dovuta a tale titolo, l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta Unica Comunale sugli importi dovuti a titolo di IMU) |
| Ulteriore detrazione per abitazione principale, posseduta da soggetto nel cui nucleo familiare sia presente almeno un soggetto con una percentuale di invalidità pari al 100% | Euro 20,00 (la seguente detrazione opera esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, pertanto in caso di in capienza dell'imposta dovuta a tale titolo, l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta Unica Comunale sugli importi dovuti a titolo di IMU) |

- 2) di dare atto, altresì, che viene rispettato in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

L'approvazione del presente verbale viene rimessa ad una prossima seduta.



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2016.

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)

- Io sottoscritto rag. Vasco Saretta Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Li 19.04.2016

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Rag. Vasco Saretta

- Io sottoscritto rag. Vasco Saretta Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Li 19.04.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Vasco Saretta

- La sottoscritta dott.ssa Maria Rosaria Campanella, Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, di cui alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime **parere favorevole sotto il profilo della legittimità** sulla proposta di deliberazione.

Li, 20.04.2016

Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Rosaria Campanella